

UTILIZZO DEL TACHIGRAFO E RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE DI TRASPORTO

UFFICIO STUDI ASAPS

Il **Regolamento UE n. 165/2014** del 04 febbraio 2014 prescrive determinate disposizioni relative all'utilizzo del tachigrafo (*analogico e digitale*) con particolare riferimento alle responsabilità delle imprese di cui:

- Le imprese di trasporto e i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso dei tachigrafi digitali e delle carte del conducente. Le imprese di trasporto e i conducenti che utilizzano i tachigrafi analogici ne garantiscono il buon funzionamento, nonché il buon uso dei fogli di registrazione.
- È vietato falsificare, occultare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione o registrati nel tachigrafo oppure sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dal tachigrafo. Sono altresì vietate le manomissioni del tachigrafo, del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere utilizzato a tal fine. Per il conducente che ha alterato/manomesso il tachigrafo può concorrere, con la sanzione prevista dall'art. 179 CdS, quella di cui all'art. 20, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 81/08 (per questa fattispecie di reato è opportuno sentire l'orientamento della locale Procura della Repubblica); mentre la condotta del datore di lavoro diretta all'alterazione delle registrazioni del tachigrafo installato sui veicoli aziendali è riconducibile alla sanzione prevista dall'art. 437 C.P. (vedasi Cassazione Penale, Sez. I, 09.11.2016, n.47211).

FORMAZIONE E ISTRUZIONE AI CONDUCENTI - RIFERIMENTI NORMATIVI -

Art. 33 - Reg. UE n. 165/2014

1. Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi. **Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione**, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo. Le imprese di trasporto consegnano ai conducenti soltanto **fogli di registrazione di un modello omologato** atti ad essere utilizzati nell'apparecchio installato a bordo del veicolo. Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, *l'impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione.*

2. Le imprese di trasporto conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti tabulati per conformarsi all'articolo 35, **in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione** e ne rilasciano una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. Le imprese di trasporto forniscono altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono, assieme agli stampati di dette copie. **I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo.**

3. **Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione.** Gli Stati membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all'infrazione da parte dell'impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 561/2006.

Articolo 10 - Reg. CE n. 561/2006

1. **È vietato alle imprese di trasporto** retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni **siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l'infrazione del presente regolamento.**

2. **Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti** di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. *Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento.*

3. **Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti,** anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di **considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili,** detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all'infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell'impresa. *Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa.*

4. Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e le agenzie di collocamento di conducenti **si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi** al presente regolamento.

5. a) **Un'impresa di trasporto** che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

i) **garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente** secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della stessa;

ii) **garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione** e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa;

b) Nel presente paragrafo, il termine "*trasferimento*" corrisponde alla definizione di cui all'allegato IB, capo I, lettera s), del regolamento (CEE) n. 3821/85.

c) Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti sono trasferiti ai sensi della precedente lettera a), punto i) è stabilito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 24,

paragrafo 2.

Art. 6 - Decreto 12 dicembre 2016 n. 215

1. Le imprese di cui all'art. 1 che intendono **avvalersi della facoltà** di somministrazione ai conducenti di cui all'art. 1 dei corsi disciplinati dal presente decreto, **assolvono all'onere formativo** di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 *(il certificato individuale di partecipazione al corso ha validità per un periodo di cinque anni dalla data della sua emissione)*.

Art. 7 - Decreto 12 dicembre 2016 n. 215

1. Ai fini della dimostrazione **dell'assolvimento degli oneri di istruzione** sull'attività dei conducenti da parte delle imprese di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2, **le imprese stesse forniscono ai conducenti di cui all'art. 1 un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida** di cui al capo II del regolamento (CE) n. 561/2006 e al buon funzionamento del tachigrafo.

2. Il documento di cui al precedente comma ha validità, soltanto per l'impresa che lo ha rilasciato, per un anno dalla data della firma del conducente.

3. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, **le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull'attività dei conducenti di cui all'art. 1. Dell'esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.**

NOTA: Nel Decreto 12 dicembre 2016 n. 215, particolare attenzione deve essere posta in un passaggio relativo alla premessa dove viene chiarito che *".....omissis....., l'organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di corretto utilizzo del tachigrafo da parte delle imprese di trasporto e l'accertata frequenza di tali corsi da parte dei loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione, unitamente all'assolvimento degli oneri di informazione e di controllo posti a carico dell'impresa dal più volte citato regolamento (UE) n. 165/2014, può costituire elemento di valutazione per dimostrare l'esatto adempimento della prescrizione di cui all' art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada"*.

UFFICIO STUDI ASAPS